

GLOSSARIO SULLA SOSTENIBILITA'

Regolamento Disclosure SFDR

Il Regolamento UE n. 2088/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari è stato elaborato dalle autorità di regolamentazione dell'UE e obbliga i gestori di fondi o di patrimoniali a divulgare informazioni dettagliate sulle modalità di attuazione dei fattori ESG nei propri portafogli. In questa maniera è più probabile che questi prodotti siano veramente sostenibili e permette agli investitori di confrontare i prodotti fra loro. Il regolamento SFDR riguarda quindi la trasparenza e impone ai gestori di classificare i propri fondi/gestione patrimoniali (articolo 6, articolo 8 e articolo 9) in base alle modalità di applicazione della sostenibilità. La classificazione ESG del fondo determina i tipi di informativa e rendicontazione ESG necessari.

Articolo 6 del regolamento SFDR –

"Altri prodotti finanziari" Prodotti finanziari che non pretendono di essere sostenibili o di avere caratteristiche ambientali o sociali. I gestori devono rendere noto il modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nel processo di investimento oppure, se ritengono che tali rischi siano irrilevanti, fornire una spiegazione chiara e concisa delle loro motivazioni.

Articolo 8 del regolamento SFDR –

"Prodotti che promuovono caratteristiche ESG" Prodotti finanziari che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le società in cui si investe seguano buone prassi di governance.

Articolo 9 del regolamento SFDR –

"Prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili" Investimenti in un'attività economica che deve contribuire a un obiettivo ambientale o sociale, non deve arrecare un danno significativo ad alcun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti deve seguire buone prassi di governance.

Integrazione dei criteri ESG

L'inclusione esplicita da parte degli asset manager dei rischi e delle opportunità ESG nella tradizionale analisi finanziaria e nelle decisioni d'investimento, basata su un processo sistematico e su fonti di ricerca adeguate. Copre l'esplicita presa in considerazione dei fattori ESG unitamente a quelli finanziari nell'analisi principale degli investimenti. Il processo d'integrazione si focalizza sul potenziale impatto (positivo e negativo) delle tematiche ESG sui dati finanziari aziendali, il che può, a sua volta, influenzare le decisioni d'investimento.

Regolamento sulla Tassonomia

Il regolamento UE sulla Tassonomia istituisce un sistema di classificazione (o tassonomia) che individua in modo esplicito quelli che devono essere considerati gli "obiettivi ambientali", nonché le condizioni in base alle quali si possa ritenere che un'attività economica dia un contributo sostanziale al loro raggiungimento.

PAI (Principal Adverse Impact)

I PAI (Principal Adverse Impact) sono effetti negativi, rilevanti o che potrebbero essere rilevanti, sui fattori di sostenibilità che sono causati, aggravati o direttamente collegati alle decisioni di investimento e alla consulenza effettuata da un soggetto giuridico.

Gli indicatori PAI individuati dalle autorità europee sono 64: su 18 di questi gli intermediari finanziari sono tenuti a rendere conto (“disclosure obbligatoria”), mentre sugli altri 46 possono procedere su base volontaria.

Tra gli indicatori per i quali si prevede “disclosure obbligatoria” vi sono, ad esempio, il livello di emissioni di carbonio, l’esposizione ai combustibili fossili nonché misurazioni sulla quantità di rifiuti generata. Oltre agli indicatori ambientali sono compresi alcuni indicatori sociali, per esempio riguardo la diversità di genere o i diritti umani o temi di governance quali, per esempio, i dati sulla corruzione